



**REGOLAMENTO PER LE SEGNALAZIONI DI ILLECITI
IN ATTUAZIONE DEL D.Lgs. 24/2023**

Fondazione 20 Marzo 2006

Sede Legale:

Piazza Castello, 165 ♦ 10122 Torino

Sede Operativa:

Via Giordano Bruno, 195/D ♦ 10134 Torino

P.Iva: 09438920010

Tel +39 01119885138

Art. 1 - Definizioni

1.1. - Ai fini del presente Regolamento valgono le seguenti definizioni:

- a) **Piano:** Documento di pianificazione e gestione delle attività di Fondazione 20 marzo 2006 in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza
- b) **RPCT:** Responsabile della Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza
- a) **RT:** Referente in materia di trasparenza
- b) **PNA:** Piano Nazionale Anticorruzione e suoi aggiornamenti
- c) **Codice Etico:** Codice di comportamento
- d) **ANAC:** Autorità Nazionale Anticorruzione
- e) **L. 190/2012:** l. 6 novembre 2012 n. 190 s.m.i.
- f) **D.Lgs. 33/2013:** D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 s.m.i.
- g) **D.Lgs. 39/2013:** D. Lgs. 8 aprile 2013 n. 39 s.m.i.
- h) **D.Lgs. 36/2023:** D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 s.m.i.
- i) **Fondazione:** Fondazione 20 marzo 2006
- j) **Garante Privacy:** il Garante per la Protezione dei Dati Personali
- k) **CDA:** il Consiglio di Amministrazione della Fondazione 20 marzo 2006 ai sensi dell'art. 11 dello Statuto
- l) **RPD,** Responsabile della protezione dei Dati a termini delle leggi vigenti
- m) **Amministrazioni controllanti:** gli Enti che formano parte del Collegio dei Fondatori di Fondazione 20 marzo 2006 ai sensi dell'art. 9 dello Statuto
- n) **Soggetti vigilanti:** gli Enti di cui alla lett. m).
- o) **Sito istituzionale:** il sito web della Fondazione
- p) **D.Lgs. 24/2023:** Decreto Legislativo 10 marzo 2023 n. 24
- q) **Violazione/i:** fattispecie previste dall'art. 1 1° co. e art. 2 1° co. lett. a) D.Lgs. 24/2023.

Art. 2. - Contesto e scopo della procedura

2.1. - Il presente Regolamento stabilisce le modalità di segnalazione delle Violazioni al RPCT e le successive modalità di trattamento dei dati, avuto riguardo alla disciplina del D.Lgs. 24/2023.

2.2. - Resta inteso che, per quanto ivi espressamente non stabilito, si applica direttamente il D.Lgs. 24/2023.

2.3. - In caso di apparente contrasto fra norma di legge e norma regolamentare, prevale comunque il D.Lgs. 24/2023

2.4. - Restano salve le linee guida e in generale tutti gli atti di indirizzo dell'ANAC e delle altre Autorità competenti in attuazione del D.Lgs. 24/2023

Art. 3. - Oggetto della segnalazione

3.1. - Oggetto della segnalazione può essere qualsivoglia condotta o comportamento ma anche situazione anomala e/o illecita percepiti dal segnalante, ivi compreso il caso in cui il segnalante non sia in grado di individuare la causa e/o la condotta che hanno determinato la situazione anomala e/o illecita percepite che possano qualificarsi come Violazioni.

3.2. - In via esemplificativa ma non esaustiva, la segnalazione può avere ad oggetto circostanze, situazioni, azioni od omissioni di qualsivoglia natura, commesse o tentate, di cui il dipendente sia venuta a conoscenza in ragione del rapporto o comunque in occasione e/o a causa dello svolgimento delle mansioni relative o di cui il terzo sia venuto a conoscenza in ragione delle sue relazioni con la Fondazione, anche in modo casuale, che il segnalante percepisca come una Violazione a termini dell'art. 1.1. lett. q) del presente Regolamento.

3.3. - Si richiede che il segnalante, in base alla propria conoscenza, abbia fondato motivo di ritenere che si sia verificato un fatto costituente una Violazione.

3.4. - Nel caso in cui la condotta e/o situazione anomala e/o illecita sia stata appresa da terzi, il segnalante dovrà almeno fornire una ricostruzione della condotta o della situazione o comunque degli elementi che consentano una verifica.

Art. 4. – Contenuto della segnalazione

SEGNALAZIONE INTERNA

4.1. - La segnalazione va effettuata sull'apposito modello, allegato alla presente procedura e reperibile sul Sito Istituzionale oppure secondo le modalità alternative di cui all'art. 4 3° co. D.Lgs. 24/2023 (chiamata telefonica, messaggio telefonico e/o colloquio orale), secondo quanto stabilito nell'art. 5

4.2. - La segnalazione deve contenere elementi utili ad accertare la fondatezza dei fatti oggetto della segnalazione.

4.3. - In particolare, la segnalazione deve contenere:

- a) le generalità di chi effettua la segnalazione, con indicazione della qualifica;
- b) la data e il luogo ove si è verificato il fatto o comunque si è percepita una Violazione;
- c) la descrizione del fatto (condotta e/o evento);
- d) l'autore/i del fatto o comunque il soggetto/i implicati nell'evento (indicando i dati anagrafici, se conosciuti, e, in caso contrario, ogni altro elemento utile all'identificazione);
- e) eventuali altri soggetti a conoscenza del fatto e/o in grado di riferire sul medesimo, ove possibile;
- f) il riferimento a eventuali documenti e/o ogni altra informazione che possa confermare la fondatezza dei fatti esposti, quando possibile.

4.4. - In calce alla segnalazione deve essere apposta la firma del segnalante con l'indicazione del luogo e della data.

4.5. - Non saranno prese in considerazione segnalazioni anonime, non sottoscritte o che comunque non contengano elementi minimi di descrizione del fatto che consentano di procedere alle verifiche.

SEGNALAZIONE ESTERNA

4.6. - Ove ricorrano le condizioni, resta salvo il ricorso del segnalante alla segnalazione esterna ai sensi degli artt. 6 e 7 D.Lgs. 24/2023, in tal caso risultando a carico del

segnalante l'onere di motivazione e prova della ricorrenza della fattispecie che consiglia la segnalazione esterna.

Art. 5. - Destinatari della segnalazione

5.1. - La segnalazione deve essere indirizzata al RPCT.

5.2. – Ove la segnalazione non fosse effettuata direttamente al RPCT ma ad altro soggetto, colui che riceve la segnalazione deve trasmetterla immediatamente o comunque entro e non oltre sette giorni al RPCT, dandone notizia al segnalante.

5.3. - La segnalazione può essere presentata con le seguenti modalità:

- a) Mediante invio all'indirizzo di posta elettronica rpct@top2006.it;
- b) A mezzo del servizio postale mediante busta sigillata indirizzata al RPCT che rechi all'esterno la dicitura "riservata/personale";
- c) inviando un messaggio al numero telefonico dell' RPCT.

Art. 6. - Tutela del segnalante e dei terzi

6.1. - Con la presente procedura, la Fondazione garantisce, quando ricorrano le condizioni dell'art. 16 D.Lgs. 24/2023:

- la tutela della riservatezza dell'identità del segnalante;
- il divieto di ritorsione ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 D.Lgs. 24/2023 nei confronti del soggetto che ha effettuato la segnalazione;
- la sottrazione al diritto di accesso di cui all'art. 5 D.Lgs. 33/2013 della segnalazione e in ogni caso di qualsivoglia elemento atto ad identificare il segnalante.

6.2. - Ad eccezione dei casi in cui sia configurabile una responsabilità a titolo di calunnia e di diffamazione ai sensi delle disposizioni del codice penale e delle ipotesi in cui l'anonimato non sia opponibile per espressa disposizione di legge o intervento dell'Autorità Giudiziaria o Amministrativa, l'identità del segnalante viene pertanto protetta in ogni contesto successivo alla segnalazione e non può essere rivelata senza il suo espresso consenso.

6.3. – Parimenti, a termini dell'art. 12 D.Lgs. 24/2023 la Fondazione assicura la tutela della riservatezza dell'identità delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione.

6.4. – Gli atti di ritorsione nei confronti del dipendente o del soggetto terzo che effettua una segnalazione sono nulli ai sensi dell'art. 17 D.Lgs. 24/2023.

6.5. - Il segnalante che ritiene di aver subito una ritorsione per il fatto di aver segnalato una Violazione deve dare immediata notizia circostanziata dell'avvenuta fattispecie al RPCT, secondo le modalità di cui all'art. 5.3, il quale valuterà la sussistenza degli elementi per poi, a sua volta, comunicare su quanto accaduto secondo le procedure di competenza.

6.6. – Il RPCT provvede anche per gli effetti di cui all'art. 19 D.Lgs. 24/2023.

Art. 7 - Responsabilità del segnalante

7.1. - La presente procedura lascia impregiudicata la responsabilità penale e disciplinare del segnalante nell'ipotesi di segnalazione calunniosa o diffamatoria ai sensi del Codice penale e del Codice civile. Resta salva la limitazione di responsabilità di cui all'art. 20 D.Lgs. 24/2023.

7.2. - Sono altresì fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi, eventuali forme di abuso della presente procedura, quali segnalazioni palesemente opportunistiche e/o compiute al solo scopo di danneggiare il denunciato od altri soggetti ed ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione dell'istituto oggetto della presente procedura.

Art. 8 – Procedimento di segnalazione

8.1. - Il soggetto che intende effettuare una segnalazione si collega al Sito Istituzionale di Fondazione sezione Trasparenza /Disposizioni Generali/Codice Etico e Regolamenti e scarica l'allegato al Regolamento denominato Segnalazione Illeciti -Modello e provvede ai sensi degli artt. 4 e 5 del presente Regolamento a compilare, firmare ed inviare, scansionato in pdf il modulo.

8.2. - Il RPCT risponde al segnalante via posta elettronica restituendo un codice identificativo della pratica.

8.3. - Ove il segnalante intenda ricorrere alla forma orale ricorre al recapito telefonico o al messaggio telefonico di cui all'art. 5 del presente Regolamento, il RPCT riscontra e restituisce un codice identificativo della pratica al segnalante.

8.4. - Il codice identificativo è strettamente personale e non può essere reso noto a terzi dal segnalante.

8.5. - Nel caso in cui la segnalazione intervenga in forma orale, il RPCT provvede indi a fissare con la massima celerità possibile un incontro con il segnalante onde fissare per iscritto la segnalazione.

8.6.- Il RPCT rilascia al segnalante avviso di ricevimento per iscritto della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione.

8.7.- Nel caso di cui all'art. 5.2. del Regolamento, il RPCT rilascia al segnalante avviso di ricevimento per iscritto della segnalazione entro sette giorni dalla data in cui è informato dal terzo dell'avvenuta segnalazione.

Art. 9 Gestione della segnalazione

9.1.- Il RPCT esegue gli accertamenti necessari e mantiene aggiornato lo stato della pratica, secondo i seguenti stati di avanzamento:

- istruttoria
- archiviazione (si/no)
- accertamenti in corso
- pratica conclusa

9.2.-Il RPCT fornisce in ogni caso un primo riscontro al segnalante entro tre mesi dall'invio al segnalante dell'avviso di ricevimento per iscritto dell'intervenuta segnalazione

9.3. - Il segnalante, spendendo il codice identificativo per identificarsi, può essere informato sullo stato della pratica dal RPCT.

Art. 10. - Attività di verifica della fondatezza della segnalazione

10.1. - Il RPCT verifica la fondatezza della segnalazione attraverso qualsiasi attività che ritenga opportuna, compresa l'audizione personale del segnalante e di eventuali altri soggetti che possano riferire sui fatti segnalati, nel rispetto dei principi e delle norme di legge in materia di imparzialità e riservatezza.

10.2. - Nell'attività di gestione e verifica della fondatezza della segnalazione, il RPCT può avvalersi della collaborazione delle strutture aziendali competenti o di terzi.

10.3.- Nel caso in cui, completata l'attività di verifica, la segnalazione risulti fondata, il RPCT provvederà, in relazione alla natura della segnalazione, a, sussistendone i presupposti:

- a) presentare denuncia all'Autorità competente;
- b) comunicare l'esito dell'accertamento al dirigente responsabile della struttura di appartenenza dell'autore della violazione accertata, per i provvedimenti di competenza, ivi inclusi i provvedimenti disciplinari;
- c) comunicare l'esito dell'accertamento al Consiglio di Amministrazione della Fondazione 20 Marzo 2006 per le ulteriori eventuali azioni che si rendano necessarie a tutela della Fondazione stessa.

10.4. - Ove per la Violazione riscontrata non sia possibile procedere a termini dell'art. 11.3. lett. b) il RPCT procede in ogni caso a termini dell'art. 11.3. lett. c).

10.5.- Ove per la Violazione riscontrata non sia possibile procedere a termini dell'art. 11.3 lett. c), il RPCT provvede a comunicare l'esito degli accertamenti agli RPCT degli enti soci.

Art. 11. - Gestione dell'inoltro della segnalazione verso soggetti terzi

11.1. - Le eventuali segnalazioni che il RPCT ritenga opportuno inoltrare verso soggetti terzi, vengono gestite tramite PEC, salvo la previsione da parte di detti terzi di modalità puntuali tramite leggi, regolamenti o atti amministrativi.

11.2. - A tal fine, il RPCT estrae copia che reca oscurati i dati identificativi del segnalante, la firma e ogni elemento che possa ricondurre la stessa al segnalante, eventualmente estraendo una sintesi dall'originale della segnalazione.

11.3. - In ragione della peculiare situazione, il RPCT adotta misure anche ai sensi dell'art. 12 D.Lgs. 24/2023.

11.4. - Tale copia costituisce il solo documento che potrà essere mostrato in caso di necessità ai terzi, salvo le necessità espresso dall'Autorità Giudiziaria o Amministrativa.

11.5. - La segnalazione e detta copia confluiscono in archivi separati.

Art. 12. - Gestione della documentazione e modalità di trattamento e conservazione dei dati

12.1.-La gestione della segnalazione è attuata mediante l'ausilio di procedure informatiche ed il sistema informatico di supporto è realizzato in maniera tale da garantire adeguate misure di protezione della segnalazione e dei dati ivi contenuti.

12.2.-La segnalazione confluisce in un archivio il cui accesso è consentito solamente al RPCT con modifica periodica della password di accesso.

12.3.-In ogni caso, il nominativo del segnalante sarà disaccoppiato dalle informazioni di cui alla segnalazione e custodito separatamente dalle stesse in apposito archivio.

12.4. - All'interno del sistema di gestione documentale della Fondazione viene resa disponibile una sezione "*Prevenzione della Corruzione*" visibile solamente al RPCT con modifica periodica della password, ove confluiscono le segnalazioni.

All'interno di tale sezione, le segnalazioni sono archiviate in ragione dell'esito dell'istruttoria (secondo la dizione Fondatezza/Non Fondatezza).

12.5. - In ogni caso, sono conservate anche le segnalazioni rivelatesi infondate.

12.6.- Ulteriore cartella è dedicata alle segnalazioni non coltivate in quanto prive dei requisiti di ammissibilità ai sensi dell'art. 4 del presente Regolamento.

12.7. - Salvo diverse esigenze, tutte le cartelle sono conservate per la durata prevista ai sensi del Codice Civile per la conservazione dei documenti della Fondazione e comunque nel rispetto del D.Lgs. 24/2023.